

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Rimessa in vigore e modifica del 13 agosto 2007

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, dell'8 giugno 2005 e dell'11 agosto 2005¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie sono rimessi in vigore.

II

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della Convenzione del 13 marzo 2006 sul tenore del contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie²:

Art. 12 Disposizioni relative all'orario di lavoro

**Art. 16 Servizio obbligatorio militare, civile e di protezione civile
in Svizzera**

**Art. 17 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario,
13^a mensilità)**

Art. 18 Supplementi salariali

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

13 agosto 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF **2000** 4513–4514 5298, **2001** 156, **2005** 3565–3566 4577–4578

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

